Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 9 agosto 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 13 luglio 1983.

Norme di attuazione del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, sesto comma, del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al citato disposto normativo limitatamente alla fissazione dei tassi di interesse, modalità di ammortamento, caratteristiche e procedure per il rimborso dei mutui di cui alla lettera *a*) del terzo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge, rinviando a successivo provvedimento la regolamentazione dei mutui di cui alla lettera *b*) della stessa norma;

Decreta:

Art. 1.

Per usufruire dei mutui a breve termine di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294, gli interessati devono presentare apposita domanda entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

La domanda, indirizzata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'ultimo bilancio approvato con i relativi allegati;

2) relazione sulla situazione economica e patrimoniale dell'impresa alla data del 31 maggio 1983;

3) elenco documentato dei debiti per stipendi e salari dei dipendenti e di quelli a favore dei fornitori di bietole per il pagamento dei quali viene chiesto il mutuo con indicazione della quota di tali debiti che può essere eventualmente coperta con mezzi finanziari propri dell'impresa o comunque diversi dalle anticipazioni in oggetto.

La data di scadenza dei debiti a fronte dei quali si chiede l'erogazione del mutuo non può essere posteriore al 31 dicembre 1983; per i debiti non ancora venuti ad esistere ma che si prevede sorgano nel corso del 1983 e che abbiano scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno, deve essere documentata la previsione del debito e la sua necessità ai fini della continuazione dell'attività dell'impresa;

4) apposito piano di risanamento finanziario che sulla base degli elementi di cui ai numeri precedenti, contenga almeno le indicazioni per la futura attività dell'impresa, le linee programmatiche economiche e finanziarie per il conseguimento dell'equilibrio tra i costi e i ricavi nonché il rapporto di necessaria strumentalità tra il finanziamento richiesto e il risanamento finanziario dell'impresa, in funzione del proseguimento delle attività produttive.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede sollecitamente all'istruttoria delle domande e può invitare le imprese a fornire entro un termine determinato i documenti, le informazioni o i chiarimenti ritenuti necessari.

Sulla base dei piani di risanamento finanziario approvati dal CIPE e dei relativi indirizzi generali e tenuto conto del complesso delle domande di mutuo pervenute nel termine di cui all'articolo precedente, il Ministro provvede ad utilizzare le disponibilità finanziarie autorizzando con propri decreti il prelievo dal Fondo delle somme assegnate ed il loro versamento alle imprese aventi diritto.

Art. 3.

Il tasso d'interesse sulle somme concesse a mutuo è stabilito in misura pari al 45% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio vigente all'atto dell'erogazione del finanziamento.

L'impresa mutuataria è obbligata ad utilizzare il finanziamento concessole esclusivamente per le finalità di cui all'art. 3, lettera *a*), del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294 e secondo le condizioni e modalità previste da tale norma e dal presente decreto.

Ove l'impiego delle somme mutuate risulti in contrasto con la normativa surrichiamata, l'impresa dovrà provvedere all'immediato rimborso della quota capitale concessa a mutuo maggiorata degli interessi in misura di 5 punti in più del tasso regolante l'operazione.

Art. 4.

Contestualmente alla erogazione della somma concessa a mutuo, l'impresa rilascia cambiale agraria con scadenza a dodici mesi, intestata al « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero ».

L'operazione del finanziamento sarà garantita da privilegio legale sul prodotto conferito di cui alla legge 5 dicembre 1972, n. 848 e a quello convenzionale sul prodotto trasformato.

La cambiale può essere prorogata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta motivata del debitore per un pari periodo.

Alla scadenza del periodo di proroga di cui al precedente comma la cambiale può essere ulteriormente rinnovata — sempre su richiesta motivata del debitore e con decreto del Ministro dell'agricoltura — per non

più di due volte per pari periodo subordinatamente al pagamento per ogni proroga della quota interessi maturati nonché di un terzo della quota capitale originaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1983
Registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 140

(4756)

DECRETO 21 luglio 1983.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 7 marzo 1979, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 18 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 25 febbraio 1981, contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CEE) n. 2479/82 della commissione del 13 settembre 1982 che amplia l'elenco dei prodotti di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79;

Visto il regolamento (CEE) n. 1014/83 della commissione del 28 aprile 1983 che per ragioni di controllo prevede che il burro proveniente dall'ammasso pubblico non sia trasformato contemporaneamente a quello proveniente dal mercato e che pertanto la tenuta dei registri sia nei due casi separata;

Considerata la necessità di dover apportare talune modifiche ed integrazioni al succitato decreto ministeriale, in relazione all'intervenuta normativa comunitaria;

Ritenuta l'opportunità, data la complessità e molteplicità delle integrazioni e modifiche già apportate al citato decreto ministeriale, di procedere per maggiore chiarezza ad una nuova formulazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 262/79, in appresso denominato « regolamento », sul territorio della Repubblica può essere commercializzato e utilizzato ai fini previsti dal « regolamento » solo burro che risulti concentrato secondo quanto stabilito all'art. 5, paragrafo 1, del « regolamento », nonché denaturato con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti e nel quale, per ogni tonnellata di prodotto concentrato sono stati incorporati, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto:

A) Se destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di prodotti previsti alle « formule *A* e/o *C* » di cui all'art. 4 del « regolamento »:

1) 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra i 385 e 395 ed un contenuto minimo in acido enantico del 95% della parte acida esterificata,

nonché:

a) 250 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

ovvero:

b) 100 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse;

2) 250 kg di un miscuglio di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte, anche sotto forma di latte scremato in polvere e/o di farina di frumento e/o amido o di suoi derivati quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio o altro e/o zucchero (saccarosio), nonché:

un volume di azoto sotto forma di gas che conferisce una consistenza schiumosa al prodotto finito avente un tenore massimo di acqua del 3% in peso, e

11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) aventi un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 e un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata;

3) 310 kg di miscela di uno o più componenti della materia secca sgrassata del latte, anche sotto forma di latte scremato in polvere e/o di farina di frumento e/o amido o di suoi derivati quali la destrina, la maltodestrina, il maltosio, ecc., sciolti o dispersi nell'acqua. La fase acquosa così ottenuta è emulsionata con la materia grassa proveniente dal latte nella quale sono stati incorporati mediante dissoluzione i prodotti di cui ai punti aa), bb), nonché ad uno dei trattini di cui al punto cc) della successiva lettera *a*). Tale emulsione è in seguito sottoposta a essiccazione con procedimento « spray » od altro di effetto equivalente per ottenere una polvere avente un tenore minimo, in peso, di materie grasse provenienti dal latte del 75%, un tenore massimo, in peso, di acqua del 2% la cui struttura fisica renda impossibile la separazione della fase grassa sotto l'azione del calore sino ad una temperatura di almeno 80 °C, e

a) aa) 10 kg di monogliceridi degli acidi grassi C_{18} e/o C_{16} (E 471), aventi un grado di purezza di almeno 90% calcolato in monogliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (n. 78/663/CEE) e

bb) 100 g di acido palmitoil 6-L-ascorbico (palmitato di ascorbile) (E 304) o di estratti di origine naturale ricchi di tocoferoli (E 306) o di a-tocoferolo (E 307), soli o miscelati, rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 (n. 78/664/CEE) e

cc) 11 kg di trigliceridi dell'acido enantico (n-eptanoico) avente un grado di purezza di almeno 95% calcolato in trigliceridi sul prodotto pronto ad essere incorporato, un indice massimo di acidità di 0,3%, un indice di saponificazione compreso tra 385 e 395 e un contenuto minimo in acido enantico del 95% sulla parte acida esterificata.

B) Se destinato ad essere utilizzato per i prodotti previsti dalla « formula *B* » dell'art. 4 del « regolamento »:

a) 250 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide, ricavati dalla vaniglia o dalla vanillina sintetica,

ovvero:

100 g di 4-idrossi-3-metossi-benzaldeide, ricavati esclusivamente da capsule di vaniglia o da estratti integrali delle stesse,

nonché:

b) 600 g di un preparato contenente almeno il 90% di sitosterolo, in particolare l'80 % di ß-sitosterolo ($C_{29}H_{50}O$ = Δ 5-stigmasten-3-ß-olo), nonché un massimo del 9% di campesterolo ($C_{28}H_{48}O$ = Δ 5 ergosten-3-ß-olo), e l'1% di altri steroli presenti in tracce, tra i quali lo stigmasterolo ($C_{29}H_{48}O$ = Δ 5,22-stigmastadien-3-ß-olo).

Art. 2.

Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione e di denaturazione del burro ai sensi dello art. 5, paragrafi 1 e 2 del «regolamento», nonché gli stabilimenti ed i laboratori che utilizzano il burro concentrato denaturato per l'incorporazione dei prodotti della formula *C* di cui all'art. 4, paragrafo 3, del «regolamento» devono essere preventivamente autorizzati.

Possono essere autorizzati ad effettuare le operazioni di concentrazione, e quelle di trasformazione in prodotti della « formula *C* », di cui all'art. 4 del « regolamento », solo gli stabilimenti che sono in possesso dei requisiti ed adempiono agli obblighi previsti all'art. 9, paragrafo 1, del « regolamento ».

Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per uno o più dei propri stabilimenti devono, per ciascun stabilimento, presentare domanda in carta legale, in duplice copia, redatta secondo gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III. Le domande vanno inoltrate tramite gli uffici provinciali, competenti per territorio, degli assessorati regionali all'agricoltura o di altri assessorati, all'uopo designati dalle amministrazioni regionali, in appresso denominati « uffici regionali ».

Gli « uffici regionali », eseguiti gli accertamenti rivolti principalmente al controllo della idoneità dello stabilimento o del laboratorio ad eseguire le operazioni di concentrazione, denaturazione e/o utilizzazione del burro di cui trattasi e dopo avere altresì provveduto alla verifica dei restanti obblighi e requisiti all'uopo previsti dal richiamato art. 9, paragrafo 1, del « regolamento », inoltreranno al Ministero l'originale della domanda corredata oltre che dal proprio parere, da una relazione tecnica con le risultanze relative agli accertamenti effettuati.

Gli stabilimenti che saranno autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a trasformare il burro in prodotti della « formula *C* » riceveranno un numero di riconoscimento progressivo che dovrà essere apposto sugli imballaggi dei prodotti finiti come disposto dall'art. 4, paragrafo 3, lettera *b*), del « regolamento ».

Art. 3.

Sono esonerati dal richiedere l'autorizzazione, di cui all'art. 2 del presente decreto, i laboratori che fabbricano « paste crude » della sottovoce 19,02 B II b) della T.D.C. prevista all'art. 4, paragrafo 3, punto *a*), aa) del « regolamento », che vendono direttamente al dettaglio la loro produzione ed utilizzano un quantitativo di burro concentrato non superiore a 200 kg al mese.

I titolari di tali laboratori, devono chiedere apposita registrazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, presentando istanza in carta legale in duplice copia, redatta secondo lo schema allegato 3, corredata da copia della licenza rilasciata dai competenti organi, a produrre e commercializzare al dettaglio i prodotti sopra richiamati.

Gli stessi, dovranno, altresì, impegnarsi a tenere un registro bollato e vidimato ai sensi del successivo articolo 9 del presente decreto, nel quale riporteranno giornalmente i quantitativi di burro concentrato acquistato, gli estremi delle fatture, generalità e indirizzo del fornitore nonché le quantità di burro utilizzate per la fabbricazione dei prodotti di cui trattasi.

Art. 4.

Al fine di adempiere agli obblighi previsti all'art. 9, par. 1, secondo comma, del « regolamento », successivi al rilascio delle autorizzazioni, le imprese i cui stabilimenti hanno già ottenuto l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di concentrazione del burro, venduto a norma del « regolamento », devono far pervenire per ciascun stabilimento interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza dell'autorizzazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, tramite gli « uffici regionali » una domanda, redatta in carta semplice e in duplice copia, secondo il fac-simile allegato 1 del presente decreto.

Art. 5.

Le imprese che, avvalendosi della facoltà di cui al paragrafo 2 dell'art. 10 del « regolamento », intendono utilizzare burro non preventivamente denaturato per la produzione di prodotti delle « formule *A* o *B* » prevista all'art. 4 del « regolamento » devono chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, Roma.

L'istanza dovrà essere corredata da documenti idonei a comprovare che lo stabilimento interessato utilizza, nel periodo di lavorazione del burro, almeno 5 tonnellate di prodotto al mese.

L'istanza redatta in duplice copia in carta legale secondo lo schema di cui all'allegato 4 del presente decreto, dovrà essere presentata tramite gli « uffici regionali ».

Gli « uffici regionali » effettuati gli opportuni accertamenti tecnici inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copia della domanda corredata dalla relazione tecnica e dal proprio parere.

Le imprese autorizzate a norma del presente articolo, debbono predisporre il programma di lavorazione nei termini e secondo le modalità stabilite all'art. 7 del presente decreto.

Le stesse sono tenute altresì ad istituire il registro previsto all'art. 9 del presente decreto, adottando per il burro utilizzato ai sensi del « regolamento » nonché per quello utilizzato ai sensi del regolamento n. 1932/81, una contabilità distinta mediante l'impiego di separati registri.

Art. 6.

Gli stabilimenti e/o i laboratori possono avvalersi della possibilità di cui all'art. 7, paragrafo 1, del « regolamento » che consente, in una fase intermedia di lavorazione, la trasformazione del burro concentrato e/o del burro tal quale in prodotti diversi da quelli previsti all'art. 4 del « regolamento » purché i prodotti intermedi ottenuti vengano utilizzati entro i termini previsti all'art. 8 del « regolamento » nel medesimo stabilimento e/o laboratorio dove avviene la fabbricazione dei prodotti finali di cui all'art. 4 del « regolamento » ed impiegati esclusivamente per quest'ultima produzione.

Gli stabilimenti e/o i laboratori di cui al comma precedente, devono indicare nell'apposito registro di cui all'art. 9 del presente decreto, i quantitativi di burro utilizzati per la produzione del prodotto intermedio, nonché la quantità ed il tipo di quest'ultimo prodotto.

La contabilizzazione del prodotto intermedio utilizzato deve essere tenuta in un apposito registro, bollato e vidimato ai sensi del precedente art. 9, secondo il fac-simile allegato 5 del presente decreto.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del « regolamento », qualora venga utilizzato burro concentrato denaturato, le operazioni indicate al primo comma possono essere eseguite in due laboratori o stabilimenti differenti. In tal caso le imprese interessate devono richiedere, per ciascun stabilimento, la preventiva autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il tramite del servizio repressioni frodi competente per territorio di seguito denominato « organo di controllo ».

La domanda, redatta in duplice copia, in carta legale, secondo il fac-simile allegato 6, deve essere presentata relativamente dallo stabilimento che provvede alla fabbricazione dei prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del « regolamento » unitamente a quelle degli stabilimenti e/o laboratori che intendono utilizzare i suindicati prodotti per la fabbricazione dei prodotti di cui alle « formule *A* e *B* ». La domanda deve essere inviata all'organo di controllo, competente per territorio relativamente all'ubicazione dello stabilimento, che provvede alla fabbricazione del prodotto intermedio. Copia della domanda va inviata agli organi di controllo competenti in relazione agli stabilimenti e laboratori che provvedono alla trasformazione finale dei prodotti delle « formule *A* e *B* », qualora questi si trovino in diverso territorio di competenza.

Nella domanda devono essere indicati: la natura e descrizione del prodotto intermedio che lo stabilimento intende fabbricare, la natura e la descrizione del prodotto intermedio che gli stabilimenti intendono utilizzare, il nome e gli indirizzi degli stabilimenti e/o laboratori che si impegnano ad utilizzare tale prodotto. Qualora in uno stabilimento vengano fabbricati più prodotti intermedi, gli stessi dovranno essere individuati nella domanda anche mediante sigla che verrà riportata negli allegati 7 e 8, in sostituzione della descrizione del tipo di prodotto.

Tale sigla dovrà essere riportata nella documentazione commerciale.

L'organo di controllo, dopo aver effettuato i necessari accertamenti trasmette al Ministero, per la concessione dell'autorizzazione, l'originale della domanda corredata del proprio parere tecnico, che terrà conto dei pareri eventualmente espressi dagli altri organi di controllo, sull'idoneità degli stabilimenti, che effettuano le operazioni di trasformazione del burro, a fornire sufficienti garanzie per i controlli e per il rispetto delle disposizioni comunitarie. Qualora un'impresa non si attenga alle disposizioni stabilite dal « regolamento » e dal presente decreto, l'organo di controllo propone al Ministero la sospensione dell'autorizzazione e, nei casi più gravi, la revoca.

Qualora i trasformatori finali utilizzino un quantitativo di burro concentrato, denaturato, contenuto nei prodotti intermedi, non superiore ai 200 kg al mese, non devono chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero e, per i controlli di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76, si applicano le disposizioni previste all'art. 22, paragrafo 3, del « regolamento ».

Nella domanda, presentata ai sensi del quinto comma del presente articolo, da coloro che intendono fabbricare i prodotti non compresi nelle voci tariffarie, di cui all'art. 4 del « regolamento », dovranno essere indicati i nomi e gli indirizzi degli utilizzatori finali di cui al precedente comma.

In tal caso la vendita dei prodotti intermedi può avvenire esclusivamente previo contratto scritto, nel quale l'acquirente utilizzatore finale si impegna ad utilizzare i prodotti intermedi acquistati esclusivamente per la produzione di prodotti finali indicati in una delle « formule *A* e *B* » ed entro il termine prescritto all'art. 8 del « regolamento ».

Gli obblighi stabiliti all'art. 9 del presente decreto si applicano ad ogni trasferimento del prodotto complementare fabbricato ai sensi del presente articolo, a qualsiasi titolo disposti.

Il controllo degli stabilimenti e laboratori autorizzati ai sensi del presente articolo, è demandato al servizio repressione frodi e riguarda quanto indicato all'art. 21 del « regolamento ». L'esame approfondito della contabilità consiste nel riscontro dei dati riportati nelle registrazioni di cui ai comma precedenti, con le giacenze di magazzino e con la documentazione commerciale. Qualora la produzione del prodotto intermedio sia effettuata nello stesso stabilimento che provvede alla concentrazione e denaturazione, le operazioni di controllo relative allo stabilimento sono demandate agli « uffici regionali ».

Gli stabilimenti ed i laboratori autorizzati, ai sensi del comma precedente, devono istituire registri bollati e vidimati, ai sensi dell'art. 9 redatti secondo i fac-simili allegati 7 e 8 del presente decreto, nel quale devono essere annotate giornalmente tutte le operazioni indicate all'art. 7, paragrafo 2, lettera *a*), del « regolamento ».

Gli utilizzatori finali possono adoperare il registro di cui al comma precedente anche per le registrazioni indicate agli articoli 9 e 10 del presente decreto.

Gli stabilimenti ed i laboratori autorizzati, a norma del presente articolo, debbono predisporre il programma di lavorazione nei termini e secondo le modalità stabilite all'art. 7 del presente decreto.

Le imprese possono essere autorizzate ad utilizzare burro concentrato denaturato per la fabbricazione di prodotti complementari rientranti nella v.d. ex 18,06 C II, di cui alle sottoposizioni *a*) 1 aa 11; a2 aa 11; b1 aa 11; b2 aa 11; b3 aa 11; b4 aa 11; ex 18,06 DI di cui alle sottoposizioni a; b; ex 18,06 DII di cui alle sotto-

posizioni a1; a2; b1; b2; b2 aa; b2 bb; ex 21,07 G I di cui alle sottoposizioni c1; c2 aa; d1; d2 aa; ex 21,07 G II di cui alle sottoposizioni c1; c2 aa; d1; d2; e; ex 21,07 G III di cui alle sottoposizioni c1; c2; d1; d2; e; ex 21,07 G IV - C; ex 21,07 G V - b; ex 21,07 G VI di cui alle sottoposizioni b1; b2; c; ex 21,07 G VII di cui alle sottoposizioni b1; b2.

I prodotti rientranti nelle v.d. ex 21,07 G non devono avere in peso più del 20% di amido o fecola e devono, in ogni caso, contenere apporti aromatici derivanti da materie prime o da sostanze aromatizzanti.

Art. 7.

Il programma di lavorazione e/o di produzione previsto all'art. 9, paragrafo 1, lettera *d*), del « regolamento » deve essere predisposto in relazione ad ogni partita di burro aggiudicata od acquistata, in collaborazione con gli « uffici regionali » e deve indicare:

il periodo entro il quale il burro sarà utilizzato;

il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere con l'indicazione del contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca.

Il programma deve essere presentato agli « uffici regionali » almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni ciclo di lavorazione.

Eventuali sostanziali variazioni del programma devono essere tempestivamente comunicate agli stessi « uffici regionali ».

Art. 8.

Le operazioni di concentrazione e di denaturazione del burro devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse, oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante la lavorazione del burro, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse.

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera *d*), secondo comma, secondo trattino del « regolamento », le operazioni relative alla trasformazione del burro che beneficia dell'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 1932/81 dovranno essere eseguite ad avvenuta totale trasformazione ed immagazzinamento del burro di cui al presente decreto.

Art. 9.

Gli stabilimenti che effettuano le operazioni di concentrazione e denaturazione del burro, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del « regolamento », devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito, un registro bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli « uffici regionali » competenti per territorio.

Gli importatori e/o i rivenditori di burro concentrato e denaturato, da utilizzare ai sensi del « regolamento », devono tenere per ogni magazzino o deposito un esemplare di registro conforme all'allegato 9 del presente decreto, bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dal servizio repressione frodi competente per territorio.

Gli stabilimenti e i laboratori che utilizzano burro concentrato denaturato da incorporare nei prodotti delle « formule *A*, *B* e *C* » di cui all'art. 4 del « regolamento », devono tenere, per ogni magazzino o deposito, un esemplare di registro conforme all'allegato 10 del presente decreto, bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dal servizio repressione frodi competente per territorio.

Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di burro oggetto della contabilità.

Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.

Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito, più locali contigui e intercomunicanti.

Per i magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilità può essere tenuta in un unico registro.

I soggetti indicati nei comma precedenti che utilizzano burro ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81, prodotto e venduto ai sensi del « regolamento », dovranno adottare una contabilità distinta per ciascuno dei due prodotti utilizzando a tal fine registri separati.

Art. 10.

Gli aggiudicatari che provvedono alla concentrazione e denaturazione del burro e/o gli stabilimenti che effettuano la concentrazione e denaturazione del burro ai sensi del « regolamento » devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 9 le quantità di burro aggiudicate e quelle introdotte negli stabilimenti, le quantità e tipo dei prodotti denaturati utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, i quantitativi di burro concentrato denaturato ottenuto, i quantitativi di burro concentrato denaturato ceduti, con indicazione della data di cessione ed il nome e l'indirizzo degli acquirenti.

Gli stabilimenti che provvedono a concentrare e denaturare burro aggiudicato ad altre ditte dovranno specificare nel registro di cui al primo comma del presente articolo i quantitativi di burro concentrato denaturato restituiti all'aggiudicatario.

Gli aggiudicatari che provvedono a far concentrare e denaturare il burro presso stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del « regolamento » devono tenere una contabilità dalla quale risultino le quantità di burro aggiudicate, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, i quantitativi di burro inviati per essere concentrati e denaturati, le quantità di burro concentrato denaturato restituite dallo stabilimento, i quantitativi di burro concentrato denaturato ceduti con indicazione della data di cessione ed il nome e l'indirizzo degli acquirenti.

Gli importatori e i rivenditori di burro, preventivamente concentrato e denaturato per essere utilizzato ai sensi del presente decreto, devono annotare nel registro previsto al precedente art. 9, le quantità di burro importato o acquistato, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bollette di accompagnamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 677, oppure delle bolle doganali nonché le quantità di burro vendute con a fianco riportate le generalità e gli indirizzi di ogni singolo acquirente e le relative date di cessione.

Gli utilizzatori finali devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 9, i quantitativi di burro acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 677, la data entro la quale il burro deve essere incorporato nei prodotti finali, nonché la quantità di burro utilizzata e relativa data di utilizzazione, la quantità di prodotto ottenuto con riferimento alla voce della tariffa doganale comune 19,08 per i prodotti di panetteria fine, biscotteria e pasticceria, oppure le sottovoci 18.06 B e 21.07 C relative rispettivamente ai gelati e preparazioni per la fabbricazione di gelati.

Art. 11.

I termini entro i quali devono essere compiute le operazioni di concentrazione o denaturazione o di incorporazione nei prodotti finiti decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Il burro aggiudicato deve essere trasformato:

in burro concentrato denaturato entro il termine di due mesi;

in prodotti finiti previsti all'art. 4 del « regolamento » entro il termine di otto mesi. Entro lo stesso termine deve essere trasformato il burro che viene utilizzato tal quale.

La data entro la quale il burro deve essere utilizzato per l'incorporazione nei prodotti finiti, dovrà essere riportata su tutta la relativa documentazione commerciale.

Art. 12.

Gli aggiudicatari che provvedono sul territorio nazionale alla concentrazione e denaturazione del burro (aggiudicato ai sensi del « regolamento ») nonché gli importatori che commercializzano ai fini previsti dal « regolamento » medesimo burro concentrato e denaturato in altro Stato membro della comunità, in conformità dell'art. 1 del presente decreto, devono destinare il prodotto ai soli utilizzatori finali oppure ad altri che a loro volta s'impegnano ad effettuare la successiva vendita esclusivamente agli utilizzatori finali.

I contratti relativi alle vendite di cui al comma precedente dovranno riportare le indicazioni previste all'art. 10, paragrafo 1, del « regolamento ».

Qualora il burro concentrato e denaturato venga acquistato da utilizzatori finali che ne trasformano un quantitativo massimo complessivo non superiore ai 200 chilogrammi al mese, per i controlli di cui all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76, si applicano le disposizioni previste all'art. 22, paragrafo 3, del « regolamento ».

In tale caso la vendita del burro può avvenire soltanto mediante semplice contratto scritto, con il quale l'acquirente oltre a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'azienda utilizza un quantitativo mensile non superiore a 200 chilogrammi, si impegna a trasformare tale burro concentrato e denaturato nei prodotti indicati in una delle « formule *A*, *B* e *C* » di cui all'art. 4 del « regolamento », nel rispetto dei termini e modalità previsti all'art. 11 del presente decreto.

Art. 13.

Gli « uffici regionali » competenti per territorio provvederanno ad effettuare controlli sul posto, frequenti ed improvvisi, per quanto concerne le operazioni di:

concentrazione e denaturazione del burro previste all'art. 5, paragrafi 1 e 2, del « regolamento »;

trasformazione del burro in prodotti della « formula C » prevista all'art. 4, par. 3, lettera *a*), del « regolamento »;

trasformazioni in prodotti delle « formule *A* e *B* » mediante utilizzazione di burro tal quale, di cui all'articolo 10, par. 2, del « regolamento ».

Tali controlli effettuati in base al programma di lavorazione, ed in relazione ad ogni partita aggiudicata vertono in particolare, secondo quanto disposto all'art. 21 del « regolamento »:

sull'accertamento del quantitativo di burro che viene quotidianamente utilizzato;

sulle condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni ed, in particolare, per quanto riguarda le operazioni di concentrazione e denaturazione e di trasformazione nei prodotti della « formula *C* », sulla distinzione delle trasformazioni di burro da quelle di altri grassi;

sull'accertamento nelle operazioni di concentrazione e denaturazione del rispetto delle rese previste all'art. 5, par. 1, del « regolamento », nonché sulla corrispondenza concernente le qualità, quantità e grado di purezza dei prodotti denaturati utilizzati;

sulla qualità e quantità dei prodotti finiti ottenuti;

sull'esame delle registrazioni contabili.

Gli incaricati dei controlli provvedono a prelevare campioni di burro concentrato e denaturato, dei prodotti finiti da sottoporre all'analisi presso laboratori di enti ed organismi pubblici per accertare la rispondenza dei vari prodotti a quanto prescritto dal « regolamento » e dichiarato o riportato nelle annotazioni. In relazione ad ogni accertamento effettuato dovrà essere redatto apposito verbale.

Presso le imprese che producono burro tal quale dovrà altresì accertarsi che ne è stato utilizzato un quantitativo di almeno 5 tonnellate di burro al mese.

Gli « uffici regionali » completate le operazioni relative alla partita di burro aggiudicata ed effettuati i controlli di cui al presente articolo provvederanno a darne comunicazione alla dogana di destino precisando la data entro la quale la concentrazione e denaturazione del burro è stata effettuata, la formula adottata e i denaturanti utilizzati restituendo alla dogana di destino copia del documento da questa inviato.

Analoga comunicazione sarà effettuata dagli « uffici regionali » al servizio repressione frodi competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario, contenente oltre i dati di cui al comma precedente, il riferimento al regolamento comunitario da applicare, le generalità e indirizzo dell'aggiudicatario, il numero del-

l'esemplare di controllo (T5) e dogana emittente, quantità di burro concentrato denaturato prodotto, data di espletamento delle formalità doganali d'importazione del burro proveniente dall'intervento, data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, data in cui il burro concentrato denaturato deve essere utilizzato per la produzione dei prodotti finiti di cui alle « formule *A* e *B* » del « regolamento ».

Gli uffici regionali, completate le operazioni di incorporazione del burro tal quale nei prodotti della «formula *A* e *B* » del « regolamento » ad ultimazione dei controlli previsti al presente articolo, provvederanno ad inviare alla dogana di destino la comunicazione con indicazione della data entro la quale il burro è stato utilizzato nei prodotti finiti previsti dal « regolamento ».

Art. 14.

Le imprese aggiudicatarie e gli stabilimenti che effettuano la concentrazione e denaturazione nonchè gli importatori ed i rivenditori di burro preventivamente concentrato e denaturato, devono provvedere a mezzo telegramma entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare ai servizi repressione frodi, competenti per il territorio di partenza e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di burro concentrato denaturato da utilizzare ai sensi del « regolamento ».

La comunicazione deve contenere:

a) generalità e indirizzo del destinatario o magazzino deposito di destinazione;

b) la quantità di burro concentrato e la formula di denaturazione adottata;

c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;

d) la data di aggiudicazione del burro nonché quella limite entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali.

Gli operatori di cui al primo comma del presente articolo, qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali che trasformano un quantitativo mensile di burro concentrato denaturato non superiore a 200 chilogrammi, in deroga a quanto stabilito nel precedente comma, devono comunicare, mediante lettera raccomandata, ai servizi repressione frodi competenti per i territori di partenza e destinazione del prodotto, l'avvenuta cessione del burro.

Copia del contratto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del presente decreto dovrà essere inviata ai servizi repressione frodi territorialmente competenti in relazione alla sede della ditta importatrice e di quella utilizzatrice.

Il burro concentrato denaturato deve essere confezionato ed imballato secondo le disposizioni previste all'art. 6 del « regolamento » e può altresì essere trasportato in conformità a quanto disposto all'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 15.

Gli accertamenti sull'utilizzazione finale del burro concentrato denaturato, acquistato dalle imprese che producono i prodotti delle « formule *A* e *B* » di cui all'art. 4 del « regolamento », sono effettuati dal servizio repressione frodi per i rispettivi territori di competenza i quali, ai fini dello svincolo della cauzione, porranno sotto controllo il burro concentrato, soltanto se denaturato secondo uno dei metodi previsti al precedente articolo 1.

Qualora si tratti di burro importato già concentrato e denaturato il servizio repressione frodi competente per territorio in relazione alla sede dell'importatore provvederà ad accertare che il burro sia stato denaturato in conformità di quanto previsto al precedente art. 1.

A tal fine tale verifica può essere effettuata attraverso l'esame della documentazione contabile o da quanto risulta dal documento inviato dalle dogane oppure mediante accertamenti analitici.

Qualora si tratti di burro il cui procedimento di concentrazione e denaturazione è avvenuto in Italia il servizio repressione frodi competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario, sulla base delle indicazioni contenute nel documento inviato dall'ufficio regionale, provvederà per i successivi adempimenti a porre sotto controllo il burro di cui trattasi, previo accertamento della conformità della denaturazione attraverso le modalità di cui al comma precedente.

Qualora i servizi repressione frodi intendano procedere agli accertamenti analitici consentiranno, prima che sia noto l'esito delle analisi, l'utilizzazione del burro concentrato denaturato per la fabbricazione dei prodotti di cui alle « formule *A* e *B* » del regolamento, solo se l'importatore dichiara per iscritto di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione costituita presso l'organismo d'intervento.

Per quanto attiene l'accertamento della corretta denaturazione del burro, l'importatore e/o l'aggiudicatario, previo pagamento delle relative spese di analisi può chiedere al servizio repressione frodi competente di effettuare gli accertamenti analitici prima di destinare il prodotto alla utilizzazione finale.

I servizi repressione frodi comunicheranno alla dogana di destino le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme a quanto previsto al precedente art. 1, sia per quanto riguarda i prodotti denaturati, impiegati, sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 22, par. 5, del regolamento che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in caso di insufficiente dosaggio dei prodotti di denaturazione.

Art. 16.

I servizi repressione frodi provvederanno ciascuno per la parte di rispettiva competenza, ad accertare che il burro concentrato denaturato venga esclusivamente utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui alle « formule *A* e *B* » previste all'art. 4 del « regolamento », entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situate nella zona di competenza.

Accertatone il regolare impiego dovranno darne immediata comunicazione al servizio repressione frodi in cui ha sede la ditta importatrice o aggiudicataria af-

finché quest'ultimo possa restituire alla dogana di destino il documento di cui all'art. 13 del presente decreto, completato dalle seguenti indicazioni:

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla gara per la quale la ditta ha partecipato;

data effettiva entro la quale si è verificata la totale utilizzazione del burro concentrato in uno dei prodotti di cui alle « formule *A* e *B* » del « regolamento ».

Nei casi di inadempienza tale ultima comunicazione sarà integrata dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

Ai sensi dell'art. 22, paragrafo 3 del « regolamento » la prova dell'avvenuta trasformazione finale del burro coincide con la data di presentazione della dichiarazione del trasformatore finale che utilizza mensilmente un quantitativo di burro concentrato denaturato non superiore a 200 chilogrammi.

In tal caso i servizi repressione frodi effettueranno controlli a campione presso tali utilizzatori al fine di verificare, in particolare, l'effettivo impiego del burro concentrato denaturato nei prodotti e nei termini previsti. Eventuali irregolarità dovranno essere denunciate all'autorità competente.

Art. 17.

Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2 del « regolamento » i termini relativi alla ultimazione delle operazioni di concentrazione nonché quelli concernenti la incorporazione nei prodotti finiti del burro aggiudicato possono essere superati con una tolleranza massima di sessanta giorni di ritardo purché venga presentata domanda dall'interessato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine all'organismo di intervento presso il quale è stata costituita la cauzione di trasformazione.

Copia della domanda va inviata a cura degli interessati anche agli « uffici regionali » o al servizio repressione frodi territorialmente competenti.

I servizi repressione frodi e gli « uffici regionali » di controllo devono comunicare all'organismo d'intervento interessato il proprio parere sulle motivazioni addotte dall'interessato per giustificare la ritardata trasformazione del burro.

Ai sensi dell'art. 23, paragrafo 3 del « regolamento », l'A.I.M.A. provvederà ad effettuare la comunicazione prevista all'art. 22, paragrafo 3 del « regolamento ».

Art. 18.

Sono abrogati i decreti ministeriali 2 marzo 1979, 13 agosto 1979, 18 novembre 1980 e 18 febbraio 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1983

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

. . . .
(Data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA.

Tramite . . . .
(ufficio regionale) (provincia)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la concentrazione del burro.

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . in data . . . . e domiciliato . . . . via . . . . in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta . . . . con sede legale in . . . . registrata o iscritta presso . . . .

Chiede

che lo stabilimento . . . . sito in . . . . via . . . . iscritto o registrato presso . . . . secondo quanto previsto all'art. 9, par. 1, lettere *a*) e *b*) del regolamento (CEE) n. 262/79 dispone:

a) di impianti tecnici adeguati a trasformare una quantità media di almeno 2 tonnellate di burro al mese;

b) di locali che consentano di superare ed identificare le eventuali scorte di materie grasse non butirriche;

venga autorizzato (o venga confermata la precedente autorizzazione rilasciata dal . . . .) ad effettuare la concentrazione del burro aggiudicato o acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79, provvedendo a far incorporare nel corso della lavorazione uno dei prodotti elencati negli allegati 1 e 2 del regolamento.

A tal fine si impegna:

a) a commercializzare sul territorio italiano solo burro concentrato denaturato secondo una delle formule previste all'art. 1 del presente decreto;

b) a tenere in permanenza i registri vidimati e bollati di cui all'art. 9 del presente decreto;

c) a predisporre secondo le modalità stabilite all'art. 7 del presente decreto, in collaborazione con gli « uffici regionali » il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di burro;

d) a sottostare ai controlli;

e) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal « regolamento » e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si procede alla trasformazione del burro che beneficia di un aiuto in virtù del regolamento (CEE) n. 1932/81 il sottoscritto . . . . . . si impegna altresì:

f) a tenere separatamente i registri previsti al punto *b*) della presente domanda;

g) a trasformare il burro che beneficia di un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 dopo aver trasformato la totalità del burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 ed immagazzinato nello stabilimento.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazioni in merito.

In fede.

. . . .
(Firma)

ALLEGATO 2

(Data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA.

Tramite
(ufficio regionale) (provincia)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione ad effettuare la trasformazione del burro in prodotti della «formula *C*».

Il sottoscritto . . nato a .
in data . . e domiciliato .
. via . . in qualità
di legale rappresentante / titolare della ditta .
con sede legale in .. . . registrata o iscritta presso .

Chiede

che lo stabilimento sito in .
via . . iscritto e registrato presso .
. che dispone delle seguenti attrezzature tecniche (vedi art. 9 del «regolamento», par. *a*) e *b*) .
. venga autorizzato ad effettuare la trasformazione del burro concentrato denaturato secondo una delle formule previste dall'art. 1, *A*) del presente decreto, in prodotti della «formula *C*».

A tal fine si impegna:

a) a tenere in permanenza i registri bollati o vidimati di cui all'art. 9 del presente decreto;

b) a predisporre, secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del presente decreto, in collaborazione con gli «uffici regionali» il programma di fabbricazione ed inviarlo al predetto ufficio almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione di ogni singola partita di burro;

c) a conservare un campione del burro concentrato prelevato sotto controllo amministrativo, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento;

d) a sottostare ai controlli;

e) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Considerato che nello stabilimento si procede alla trasformazione del burro che beneficia di un aiuto in virtù del regolamento (CEE) n. 1932/81 il sottoscritto .
si impegna altresì:

f) a tenere separatamente i registri previsti al punto *a*) della presente domanda;

g) a trasformare il burro che beneficia di un aiuto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1932/81 dopo aver trasformato la totalità del burro acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79 ed immagazzinato nello stabilimento.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazione.

In fede.

(Firma)

ALLEGATO 3

(Data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA.

OGGETTO: Richiesta di registrazione per laboratorio che produce paste crude da vendere al dettaglio.

Il sottoscritto . . nato a .
in data . . e domiciliato .
. via . . in qualità
di titolare . . della ditta .
con sede legale in . . . . registrata o
iscritta presso . . . .

Chiede

la registrazione del laboratorio sito in . . . .
con punto di vendita in . . . . e
autorizzato da . . . . (di cui allega la registrazione) per la produzione e la vendita di prodotti di cui all'oggetto.

In proposito si impegna:

ad impiegare una quantità massima mensile di burro concentrato non superiore a 200 kg.;

ad utilizzare burro concentrato e denaturato a norma del «regolamento»;

a tenere il registro bollato o vidimato ai sensi dell'art. 7 del presente decreto;

a conservare le fatture di acquisto per almeno 3 anni;

a sottostare ai controlli dei servizi incaricati della vigilanza;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda.

(Firma)

ALLEGATO 4

(Data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA.

Tramite . . . .
(ufficio regionale) (provincia)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendono utilizzare burro tal quale per la produzione dei prodotti delle formule *A* o *B*.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . .
in data . . . . e domiciliato . . .
. . . . . . via . . . . in qualità
di legale rappresentante / titolare della ditta . . . .
con sede legale in . . . . registrata o
iscritta presso . . . .

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro non denaturato, aggiudicato o acquistato ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79, nello stabilimento di . . . . registrato o iscritto . . . . sito in via . . . .
. . . . per la produzione diretta dei prodotti di cui alla voce 19.08 / 18.06 ed ex 21.07 C della T.D.C.

A tal fine si impegna:

nel periodo di lavorazione del burro, acquistato ai sensi del «regolamento» ad utilizzare almeno 5 tonn. al mese;

a tenere i registri bollati e vidimati, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;

a sottostare ai controlli;

a comunicare almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione il quantitativo di burro aggiudicato od acquistato;

a predisporre il programma di lavorazione;

ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal «regolamento» e dal presente decreto.

Nel confermare quanto sopra esposto, si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda.

. . . .
(Firma)

ALLEGATO 5

Riferimento numero ordine registro scarico burro	Data di carico	Quantita kg	Data limite di utilizzo	Quantità utilizzata kg	Data di utilizzo	*Note*

ALLEGATO 6

. .

(Data)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - ROMA.

Tramite
(istituto di vigilanza per la repressione delle frodi)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione per gli stabilimenti che intendano utilizzare burro concentrato denaturato per la produzione dei prodotti indicati all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 262/79.

Il sottoscritto . . nato a . . in data . . e domiciliato . . via . , in qualità di legale rappresentante / titolare della ditta . . . . con sede legale in . . registrata o iscritta presso . .

Chiede

di essere autorizzato ad utilizzare burro concentrato denaturato, nello stabilimento di . . . . registrato o iscritto . . . , sito in via . per la produzione dei prodotti non compresi nelle voci tariffarie di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79, che saranno ceduti per la fabbricazione dei prodotti di cui alla « formula *A* » / « formula *B* » ai seguenti stabilimenti e laboratori:

1) stabilimento della società . . registrato o iscritto . . sito in . via . .

2) stabilimento . . . .

A tale scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

A) I prodotti fabbricati con burro concentrato denaturato, indicati con la sigla che sarà riportata nella documentazione commerciale, hanno la composizione sotto indicata, rientrando nelle relative V.D.:

(Sigla) . . . . . (Denominazione prodotto) . . .

1) burro . . . . % in peso
2) zucchero . . . . % in peso
3) . . . . % in peso
4) . . . . % in peso

Tale prodotto sarà ceduto allo stabilimento sito in . . . . della società . . . .

B) Di essere a conoscenza delle disposizioni emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e d'impegnarsi ad osservarle scrupolosamente.

Si impegna in particolare:

A) a tenere sui registri bollati e vidimati, ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, le registrazioni giornaliere delle operazioni effettuate come indicato all'art. 8-*bis* del presente decreto;

B) a consentire fin d'ora che siano eseguiti presso la sede e gli impianti dell'impresa per quanto attiene all'oggetto della presente domanda, gli accertamenti ed i riscontri da parte dei funzionari incaricati dall'organo di controllo, coadiuvandoli nell'espletamento del loro incarico;

C) a predisporre il programma di lavorazione;

D) ad adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dal « regolamento » e dal presente decreto.

Allegate alla presente si trasmettono le domande degli stabilimenti e laboratori che chiedono di essere autorizzati ad impiegare il prodotto complementare nella fabbricazione dei prodotti finali di cui alla voce 19.08 / 18.06 ed ex 21.07C della T.D.C.

Nel confermare quanto sopra esposto si resta in attesa di comunicazione sull'accoglimento della presente domanda.

. . . .
(Firma)

ALLEGATO 7

Numero d'ordine	Data delle operazioni	CARICO		SCARICO						
		Estremi documento acquisto	Quantità kg	Riferim. n. ordine carico	Quantità utilizzata kg	Prodotto ottenuto			Estremi documento consegna	Generalità e indirizzo utilizzatore finale
						Tipo (*)	% m.g.	Quantità kg		
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								
		scadenza:								

(*) Trascrivere la denominazione del prodotto o la eventuale sigla.

ALLEGATO 8

Numero d'ordine	Data delle operazioni	CARICO					SCARICO								Note
		Estremi documento acquisto	Burro	Prodotto complementare			Quantità utilizzata				Prodotto ottenuto			Generalità e indirizzo fornitore prodotto complementare	
							Burro		Prodotto complementare						
			Quantità kg	Tipo (*)	% m.g.	Quantità kg	Riferim. n. ordine carico	kg	Riferim. n. ordine carico	kg	Tipo	Quantità kg	% (**) m.g. butirrica		

(*) Trascrivere la denominazione del prodotto o le sigle se si utilizzano più prodotti.
(**) Da utilizzare soltanto se s'impiega prodotto complementare.

ALLEGATO 9

REGISTRO CARICO-SCARICO PER RIVENDITORI DI BURRO CONCENTRATO DENATURATO

CARICO				SCARICO			
Numero d'ordine	Data di carico e scarico	Estremi documentaz. di acquisto e data limite utilizzazione	Quantità q.li	Riferimento n. ord. carico	Quantità venduta	Estremi documenti vendita	Indirizzo acquirente

ALLEGATO 10

REGISTRO CARICO-SCARICO PER UTILIZZATORI

CARICO				SCARICO				Note
						Prodotto ottenuto		
Numero d'ordine	Data effettiva carico/scarico	Estremi della documentazione di acquisto	Quantità kg	Riferim. n. ordine carico	Quantità utilizzata kg	Tipo	Quantità kg/n. pezzi	
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						
		scadenza:						

(4254)

DECRETO 22 luglio 1983.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 1932/81 della commissione relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 18 luglio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1981 contenente disposizioni per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1932/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro ed il burro concentrato destinato alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, della gelateria e di altri prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CEE) n. 48/82 della commissione dell'11 gennaio 1982, contenente talune modifiche al regolamento (CEE) n. 1932/81;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1983 contenente norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 262/79 della commissione del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;

Considerato che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1932/81 relative ai controlli cui deve essere sottoposto il burro che beneficia dell'aiuto comunitario non si differenziano da quelle previste dal regolamento (CEE) n. 262/79, attuate in sede nazionale con il decreto ministeriale 21 luglio 1983;

Considerata la necessità di dover apportare talune modifiche ed integrazioni al succitato decreto ministeriale 18 luglio 1981, in relazione al decreto ministeriale 21 luglio 1983 ed all'intervenuta normativa comunitaria, al fine di disciplinare più compiutamente taluni adempimenti di spettanza delle imprese;

Ritenuta l'opportunità, data la complessità e molteplicità delle integrazioni e modifiche da apportare al citato decreto ministeriale 18 luglio 1981 di procedere ad una nuova formulazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese, o i loro mandatari, che intendono partecipare alle gare previste all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 1932/81, in seguito denominato « regolamento », per ottenere l'aiuto comunitario dovranno presentare le proprie offerte all'A.I.M.A. - Via Palestro n. 81 - 00100 Roma, entro i tempi e secondo le modalità previste dal « regolamento », dal bando di gara permanente e dalle disposizioni impartite dall'A.I.M.A.

Art. 2.

Le imprese che utilizzano burro tal quale, devono essere preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 21 luglio 1983. Sono valide le autorizzazioni precedentemente rilasciate alle imprese ai sensi del regolamento (CEE) n. 262/79.

Le imprese autorizzate devono tenere il registro previsto all'art. 5 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dagli uffici provinciali, competenti per territorio degli assessorati regionali dell'agricoltura o di altri assessorati all'uopo designati dalle amministrazioni regionali in appresso denominati « uffici regionali ».

Art. 3.

Le imprese aggiudicatarie che producono, nel territorio della Repubblica italiana, burro concentrato denaturato, ai sensi dell'art. 2, par. 1, lettera *b*), del « regolamento » devono essere preventivamente autorizzate, in conformità a quanto disposto agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 e devono tenere in permanenza, relativamente alle operazioni di concentrazione e denaturazione un registro preventivamente vidimato dagli « uffici regionali » territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto ministeriale 21 luglio 1983.

In tali registri devono essere annotati giornalmente le quantità di crema o di burro introdotte negli stabilimenti, le quantità e il tipo dei prodotti denaturati utilizzati con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 697, i quantitativi di burro concentrato denaturato ottenuto, i quantitativi di burro concentrato denaturato ceduti con indicazione della data di cessione nonché generalità ed indirizzo degli acquirenti.

Le imprese di cui al primo comma del presente articolo dovranno attenersi altresì a quanto disposto all'art. 8 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del « regolamento », l'A.I.M.A., dà immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione particolare e contemporaneamente informa l'« ufficio regionale » territorialmente competente in relazione alla sede dell'impresa aggiudicataria dell'aiuto o in relazione all'ubicazione dello stabilimento dove avviene la trasformazione del burro o la produzione del burro concentrato. Nel caso in cui all'aggiudicazione partecipi un mandatario la comunicazione deve essere inviata anche alla od alle imprese presso le quali avverrà la trasformazione o la produzione del burro concentrato.

Le imprese devono comunicare agli « uffici regionali » prima dell'inizio della lavorazione il relativo programma, come previsto all'art. 7 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Art. 5.

I termini entro i quali devono essere compiute le operazioni di concentrazione e denaturazione e incorporazione del burro nei prodotti finiti decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte alla gara di aggiudicazione. In particolare:

a) le operazioni di concentrazione e denaturazione devono avvenire entro il termine di due mesi;

b) l'incorporazione nei prodotti finiti entro il termine di otto mesi.

Entro lo stesso termine deve essere trasformato il burro che viene utilizzato tal quale.

La data entro il quale il burro concentrato denaturato deve essere utilizzato per l'incorporazione dei prodotti finiti deve essere riportata nella documentazione commerciale.

Art. 6.

Le imprese che utilizzano burro tal quale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 262/79, per beneficiare dell'aiuto possono utilizzare solo burro così classificato nei Paesi comunitari di produzione:

« beurre marque de contrôle » per quanto riguarda il burro belga;

« Lurmoerket » per quanto riguarda il burro danese;

« Markenbutter » per quanto riguarda il burro tedesco;

« pasteurisé A » per quanto riguarda il burro francese;

« Irish creamery butter » per quanto riguarda il burro irlandese;

« Marque Rose » per quanto riguarda il burro lussemburghese;

« Export Kwaliteit » per quanto riguarda il burro olandese;

« extra selected » per quanto riguarda il burro della Gran Bretagna;

e « premium » per quanto riguarda il burro dell'Irlanda del Nord.

Il burro prodotto in Italia e in Grecia deve provenire esclusivamente da creme di latte sottoposte ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione; non puo essere utilizzato burro ottenuto da creme di siero di latte.

Le caratteristiche del burro di cui al precedente comma, debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresì impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.

Il controllo della qualità di burro riguarda l'accertamento della presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio.

Ai sensi dell'art. 10, par. 3 del « regolamento », fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organo incaricato dei controlli, le imprese che impiegano burro tal quale forniscono agli organi di controllo la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.

Gli « uffici regionali », oltre ad effettuare i controlli previsti al presente articolo, dovranno porre sotto controllo amministrativo l'utilizzazione del burro tal quale da incorporare nei prodotti delle « formule *A* o *B* » previsti all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79. Tali controlli effettuati sulla base del programma di lavorazione, vertono in particolare:

sull'accertamento del quantitativo di burro che viene quotidianamente utilizzato;

sulle condizioni nelle quali avviene la trasformazione del burro;

sulla qualità e quantità dei prodotti finiti ottenuti;

sull'esame delle registrazioni contabili;

sulle quantità di burro mensilmente utilizzate che non devono essere inferiori a 5 tonnellate.

Gli incaricati dei controlli provvederanno a prelevare altresì campioni di prodotti finiti ottenuti da sottoporre ad analisi presso laboratori di enti o organismi pubblici, per accertare la rispondenza dei vari prodotti a quanto prescritto dal « regolamento » e dichiarato o riportato nelle annotazioni.

In relazione ad ogni accertamento dovrà essere redatto apposito verbale.

Art. 7.

Ai sensi dell'art. 1 del « regolamento » per beneficiare dell'aiuto comunitario il burro concentrato deve corrispondere alle caratteristiche stabilite all'allegato I del « regolamento » medesimo e deve essere denaturato in conformità dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Gli « uffici regionali » provvedono al controllo degli stabilimenti, autorizzati ai sensi del precedente art. 3, situati sul territorio nazionale, e devono procedere al prelevamento dei campioni del burro concentrato denaturato prodotto per il quale l'imprssa chiede di beneficiare dell'aiuto. Dovrà, altresì, essere accertata, ai sensi dell'art. 5, par. 3 del regolamento (CEE) n. 262/79, la qualità, le carateristiche ed il grado di purezza delle sostanze denaturanti da incorporare, attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa o attraverso specifici controlli analitici.

Il prelievo dei campioni deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovrà accertare che il burro concentrato oltre a presentare le caratteristiche di cui all'allegato I del « regolamento », sia denaturato conformemente all'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

L'« ufficio regionale » deve comunicare all'impresa il risultato dell'analisi.

Il burro concentrato denaturato non può essere utilizzato prima che sia reso noto l'esito delle analisi.

I controlli effettuati ai sensi del presente articolo e dell'art. 13 del citato decreto 21 luglio 1983 devono essere completati da appositi verbali.

Per eventuali richieste di revisione di analisi si applica la legge n. 689 del 24 novembre 1981 ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Il burro concentrato denaturato deve essere confezionato ed imballato ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 262/79.

Art. 8.

Le imprese aggiudicatarie o i loro mandatari che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto, devono presentare apposita domanda in carta legale all'A.I.M.A., per il tramite degli « uffici regionali ». Ai sensi dell'art. 11, par. 2 del « regolamento » possono chiedere mensilmente la liquidazione parziale dell'aiuto relativamente ai quantitativi di burro concentrato denaturato prodotto o di burro tal quale utilizzato nel mese. La domanda va presentata in triplice copia. Una copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e le altre all'« ufficio regionale ».

Le imprese di concentrazione devono allegare alla domanda il documento attestante la costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di trasformazione di cui all'art. 7, paragrafo 2, del « regolamento ».

Gli « uffici regionali » qualora si tratti di richiesta di aiuto ad avvenuta produzione di burro concentrato denaturato dovranno inviare all'A.I.M.A. copia della domanda di aiuto con allegato il verbale relativo agli accertamenti effettuati, certificati di analisi relativi ai campioni di burro concentrato denaturato prelevati in conformità a quanto disposto dal precedente art. 7, e il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

Gli « uffici regionali », qualora la domanda di aiuto riguardi burro utilizzato tal quale, dovranno inviare all'A.I.M.A. la domanda di aiuto con allegati i verbali dai quali risultino gli accertamenti effettuati sulla qualità e quantità di burro tal quale utilizzato nonché l'avvenuta trasformazione del medesimo nei prodotti di cui alle « formule *A* o *B* » previsti all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79 ed il proprio parere sull'ammissibilità della domanda all'aiuto per i quantitativi richiesti.

L'A.I.M.A. ricevuta la documentazione provvederà agli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 11, paragrafi 1, 2 e 3 del « regolamento ».

Art. 9.

Le imprese aggiudicatarie che producono burro concentrato denaturato sul territorio nazionale, nonché gli importatori che commercializzano, ai fini previsti dal « regolamento », burro concentrato e denaturato in un altro Paese comunitario in conformità dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 devono destinare il prodotto agli utilizzatori finali oppure ad altri che a loro volta s'impegnano ad effettuare la successiva vendita esclusivamente ad utilizzatori finali.

I contratti relativi alle vendite di cui al comma precedente dovranno riportare le indicazioni previste all'art. 10, par. 1, del regolamento (CEE) n. 262/79.

Qualora il burro concentrato e denaturato venga acquistato da utilizzatori finali che ne trasformano un quantitativo massimo complessivo non superiore a 200 chilogrammi al mese, per i controlli di cui all'art. 2, par. 1 del regolamento (CEE) n. 1687/76, si applicano le disposizioni previste all'art. 22, par. 3 del regolamento (CEE) n. 262/79.

In tale caso la vendita del burro può avvenire solo mediante contratto scritto con il quale l'acquirente oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità che l'azienda utilizza un quantitativo mensile non superiore a 200 chilogrammi al mese, si impegna a trasformare tale burro concentrato denaturato nei prodotti indicati, di cui alle formule previste all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79, nel rispetto dei termini e modalità previsti all'art. 5 del presente decreto.

Gli importatori di burro concentrato denaturato in altri Paesi comunitari, i rivenditori di burro concentrato denaturato, gli stabilimenti e i laboratori che utilizzano burro concentrato denaturato da incorporare nei prodoti previsti all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79 devono tenere i registri prescritti all'art. 9 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 secondo le modalità ivi indicate che contengano le registrazioni previste all'art. 10 del più volte citato decreto ministeriale.

Le imprese che producono nel territorio nazionale burro concentrato denaturato, nonché gli importatori di burro concentrato denaturato ed i rivenditori devono effettuare le comunicazioni ed adempiere agli obblighi previsti all'art. 14 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Art. 10.

L'« ufficio regionale » che ha effettuato i controlli presso le imprese aggiudicatarie che hanno prodotto burro concentrato denaturato dovrà immediatamente trasmettere al servizio repressione frodi competente per territorio in relazione all'impresa medesima un documento che contenga i seguenti dati:

generalità ed indirizzo dell'impresa aggiudicataria dell'aiuto che ha effettuato le operazioni di concentrazione e denaturazione;

riferimento al regolamento comunitario da applicare;

descrizione del prodotto e formula di denaturazione adottata con indicazione dei denaturanti utilizzati;

numero di identificazione, tipo, marchi e quantità degli imballaggi;

quantità di burro concentrato denaturato prodotto;

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

data entro la quale il burro concentrato denaturato deve essere utilizzato per la produzione dei prodotti finiti previsti all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79.

Al servizio repressione frodi dovrà, altresì, essere inviata anche copia del certificato di analisi del burro concentrato denaturato di cui al precedente art. 7, non appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico.

Gli accertamenti sull'utilizzazione finale del burro concentrato denaturato, ceduto alle imprese per la produzione dei prodotti delle « formule *A* e *B* » del regolamento (CEE) n. 262/79 sono effettuati dal servizio repressione frodi.

Ai fini dello svincolo della cauzione, il servizio repressione frodi territorialmente competente in relazione alla sede dell'impresa aggiudicataria che ha effettuato la concentrazione e la denaturazione del burro, provvederà a porre sotto controllo il burro concentrato solo se denaturato secondo uno dei metodi previsti all'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

La conformità della denaturazione può essere effettuata sulla base del documento trasmesso dall'organo regionale oppure mediante accertamenti analitici qualora siano ritenuti necessari.

Il servizio repressione frodi competente in relazione alla sede dell'impresa aggiudicataria, consentirà l'utilizzazione del burro concentrato denaturato prima che sia noto l'esito dell'analisi effettuata dall'« ufficio regionale » o di quella eventualmente disposta dal servizio repressione frodi medesimo, solo se l'impresa che ha effettuato la concentrazione e denaturazione dichiara per iscritto di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo, non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione costituita ai sensi del precedente art. 8.

I servizi repressione frodi comunicheranno all'A.I.M.A. le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme a quanto previsto all'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1983 sia per quanto riguarda i prodotti denaturati impiegati, sia per quanto concerne l'ap-

plicazione dell'art. 22, par. 5 del regolamento (CEE) n. 262/79 che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in caso di insufficiente dosaggio dei prodoti di denaturazione.

Art. 11.

I servizi repressione frodi provvederanno ad accertare che il burro concentrato denaturato abbia esclusivamente la prescritta destinazione ossia l'incorporazione dei prodotti finiti di cui alle « formule *A* e *B* » previste all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79, entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situate nelle zone di competenza. Accertatone il regolare impiego dovranno darne immediata comunicazione al servizio repressione frodi in cui ha sede l'impresa che ha effettuato la concentrazione e la denaturazione, affinché quest'ultimo possa comunicare all'A.I.M.A. l'avvenuta incorporazione del burro concentrato denaturato.

Il servizio repressione frodi territorialmente competente in relazione alla sede dell'impresa che ha prodotto burro concentrato denaturato invierà all'A.I.M.A. il documento di cui al precedente art. 10, completato dall'indicazione della data effettiva entro la quale si e verificata la totale utilizzazione del burro concentrato denaturato in uno dei prodotti di cui alle « formule *A* o *B* » previsti all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79.

Nei casi di inadempienza tale ultima comunicazione sara integrata dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

A sensi dell'art. 22, par. 3 del regolamento (CEE) numero 262/79 la prova dell'avvenuta trasformazione finale del burro coincide con la data di presentazione della dichiarazione del trasformatore finale che utilizza un quantitativo di burro concentrato denaturato non superiore a 200 chilogrammi al mese. In tal caso i servizi repressione frodi effettueranno controlli a campione presso tali utilizzatori al fine di verificare in particolare, l'effettivo impiego del burro concentrato denaturato nei prodotti e nei termini previsti.

Eventuali irregolarità dovranno essere denunciate all'autorità competente.

Art. 12.

Gli accertamenti sull'utilizzazione finale del burro importato da altri Paesi comunitari già concentrato denaturato, acquistato dalle imprese che producono i prodotti delle « formule *A* e *B* » di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 262/79 sono effettuati dal servizio repressione frodi competente per territorio in relazione alla sede dell'importatore che, ai fini dello svincolo della cauzione, porrà sotto controllo il burro concentrato solo se denaturato secondo uno dei metodi previsti all'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Al servizio repressione frodi spetta il compito di eseguire accertamenti relativamente alla concentrazione ed alla identificazione dei denaturanti contenuti nel burro concentrato nonché al dosaggio dei denaturanti stessi anche ai fini dell'applicazione dell'art. 22, par. 5 del regolamento (CEE) n. 262/79, che prevede l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in caso di insufficiente dosaggio dei prodotti di denaturazione.

L'accertamento della formula di denaturazione utilizzata per il burro importato già concentrato e denaturato da altri Paesi comunitari è demandato al servizio repressione frodi competente per territorio in relazione alla sede dell'importatore, che lo effettuerà o attraverso l'esame della documentazione commerciale o della documentazione inviata dalla dogana o per mezzo di accertamenti analitici.

Il servizio repressione frodi, nel caso intenda effettuare tali accertamenti analitici, consentirà che la partita di burro concentrato denaturato di cui trattasi venga ammessa all'utilizzazione per la fabbricazione dei prodotti finiti di cui alle « formule *A* o *B* », prima che sia noto l'esito delle analisi, solo se l'importatore dichiara per iscritto di essere a conoscenza che, qualora l'esito delle analisi sia negativo non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della corrispondente cauzione costituita presso l'organismo di intervento.

L'importatore, previo pagamento delle relative spese di analisi, può chiedere al servizio repressione frodi competente di effettuare gli accertamenti analitici prima di destinare il prodotto all'utilizzazione finale.

Le irregolarità riscontrate in relazione alla denaturazione non conforme a quanto previsto all'art. 1 del decreto ministeriale 21 luglio 1983, sia per quanto riguarda i prodotti denaturanti impiegati, sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 22, par. 5 del regolamento (CEE) n. 262/79 devono essere comunicate dal servizio repressione frodi alla dogana di destino.

I servizi repressione frodi provvederanno ad effettuare gli accertamenti previsti al primo comma del precedente art. 12.

Accertatone il regolare impiego dovranno darne comunicazione al servizio repressione frodi in cui ha sede la ditta importatrice, per consentire a quest'ultimo di comunicare alla dogana di destino l'avvenuta trasformazione del burro concentrato denaturato.

Il servizio repressione frodi territorialmente competente in relazione alla sede dell'importatore restituirà alla dogana il documento inviatole completato dalle indicazioni:

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla gara per la quale la ditta ha partecipato;

data effettiva entro la quale si è verificata la totale utilizzazione del burro concentrato denaturato in uno dei prodotti di cui alle « formule *A* o *B* » del regolamento (CEE) n. 262/79.

Nei casi di inadempienza tale ultima comunicazione sarà integrata dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

Si applicano gli ultimi due comma dell'articolo precedente.

Art. 13.

Si applicano in quanto compatibili gli articoli 3, 4 e 6 del decreto ministeriale 21 luglio 1983.

Art. 14.

E' abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1981 citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1983

Il Ministro: MANNINO

(4255)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 1983.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento nell'anno 1983 di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella lelegge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 13 e 27 maggio 1983, si e verificata l'astensione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale dei sottoindicati uffici del registro e conservatorie dei registri immobiliari;

Ritenuto che in conseguenza di tale evento si è verificato un arresto nel normale funzionamento dei predetti uffici;

Ritenuto altresì che la situazione determinatasi, rientra nella previsione del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

giorno 13 *maggio* 1983:

regione Toscana: ufficio registro di Livorno;

giorno 27 *maggio* 1983:

regione Lombardia: conservatoria dei registri immobiliari di Bergamo;

regione Toscana:

uffici registro di Piombino e Livorno;

conservatoria registri immobiliari di Massa;

regione Lazio: ufficio registro di Civitavecchia.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1983

Il Ministro: FORTE

(4735)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 giugno 1983.

Integrazione della tabella delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che in base al citato decreto 18 luglio 1959, e le successive modificazioni, le sigle relative al compartimento marittimo di Roma sono le seguenti:

Roma	Roma
Anzio	1 Roma
Fiumicino	2 Roma
Terracina	3 Roma
Fregene	4 Roma

Visto il decreto della direzione marittima di Civitavecchia n. 32 del 20 settembre 1982, con il quale la delegazione di spiaggia di Torvajanica è stata autorizzata a tenere i registri delle navi minori e dei galleggianti;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959, e le successive modificazioni;

Decreta:

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959, e successive modificazioni, è apportata la seguente variante:

dopo « Fregene » del compartimento marittimo di Roma, aggiungasi: Torvajanica - sigla assegnata: 5 Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1983

Il Ministro: DI GIESI

(4407)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Ediltecnica Sabina », in Palombara Sabina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Ediltecnica Sabina », con sede in Palombara Sabina (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Ediltecnica Sabina », con sede in Palombara Sabina (Roma), costituita per rogito notaio dott. Marcello Di Fabio in data 18 novembre 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Giuseppe Abbate, nato ad Acquappesa (Cosenza) il 10 giugno 1935, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1983

Il Ministro: SCOTTI

(4729)

DECRETO 29 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Cantina sociale San Severo di Cotignola », in Cotignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Cantina sociale San Severo di Cotignola », con sede in Cotignola (Ravenna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Cantina sociale San Severo di Cotignola », con sede in Cotignola (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Rosi Bernardini Luigi in data 8 settembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Pesaresi Augusto, nato a Rimini il 31 maggio 1931, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4730)

DECRETO 29 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Circolo ricreativo vicomunese », in Cigognola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa di consumo « Circolo ricreativo vicomunese », con sede in Vicomune di Cigognola (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta le necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « Circolo ricreativo vicomunese », con sede in Vicomune di Cigognola (Pavia), costituita per rogito notaio Corbellini Vittorio di Pavia in data 8 gennaio 1957, rep. 21287, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Rovati Riccardo, nato a Stradella (Pavia) il 16 luglio 1937, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4731)

DECRETO 29 luglio 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Edilsarda costruzioni - Società a r.l. », in Pavia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « Edilsarda costruzioni - Società a responsabilità limitata », con sede in Pavia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento coperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Edilsarda costruzioni - Società a responsabilità limitata », con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Giuseppe Lupo di Broni (Pavia) in data 22 maggio 1981, rep. 16781, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Maurizio Pedrotti, nato a Voghera il 14 settembre 1955, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(4732)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta a favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MA.RI. Maglifici riuniti S.a.s., con sede in Novara e stabilimento in Candelo (Vercelli), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta a favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MA.RI. Maglifici riuniti S.as., con sede in Novara e stabilimento in Candelo (Vercelli), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.p.a. Getti speciali, in Borgaretto di Beinasco (Torino), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Francesco Lavaggi e Figlio, in Trofarello (Torino), è prolungata al 31 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Francesco Lavaggi e Figlio, in Trofarello (Torino), è prolungata al 30 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Francesco Lavaggi e Figlio, in Trofarello (Torino), è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ondulati Piemonte, con sede e stabilimento in Vaie (Torino), è prolungata al 28 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Novella, con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Novella, con sede e stabilimento in Bra (Cuneo), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Milano, è prolungata al 12 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borgo Rubber S.n.c., con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento in Bruino (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 3 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borgo Rubber S.n.c., con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento in Bruino (Torino), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borgo Rubber S.n.c., con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento in Bruino (Torino), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Borgo Rubber S.n.c., con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento in Bruino (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Stamprofil S.r.l., con sede e stabilimento in Borgaro Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1981 al 9 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unus, con sede e stabilimento in Padova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pianfei I.P.A. S.p.a., in Pianfei (Cuneo), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, comma quinto, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tapiform S.p.a., con sede e stabilimento in Montanaro (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta a favore dei lavoratori dipendenti della ditta Tapiform S.p.a., con sede e stabilimento a Montanaro (Torino), è prolungata al 13 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Cuneo, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nervesa sport-wear di Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1982 al 25 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vertotex S.p.a., con sede e stabilimento a Vertova (Bergamo), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manetti & Roberts, con sede legale e uffici amministrativi in Firenze, stabilimenti e uffici tecnici di ricerca in Calenzano (Firenze), depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania e Roma, è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreti ministeriali 14 luglio 1983 e 15 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla SCM Industria S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini (Forlì), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreti ministeriali 15 luglio 1983 e 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderia romagnola S.p.a., con sede e stabilimento in Verucchio (Forlì), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreti ministeriali 15 luglio 1983 e 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine meccaniche Valconca (OMV), con sede e stabilimento in Marciano di Romagna (Forlì), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poli S.p.a. di Varallo Sesia e Cravagliana (Vercelli), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreti ministeriali 19 luglio 1983 e 20 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandya, con sede in Verucchio (Forlì) e stabilimento in Verucchio (Forlì) e Soliera (Modena), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreti ministeriali 19 luglio 1983 e 20 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla SACM S.p.a., con sede e stabilimento in Verucchio, frazione Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Valleseriana, con sede legale a Gallarate e sede amministrativa e stabilimento a Cene (Bergamo), è prolungata al 3 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Itaca S.p.a., già Cassera Cisa, con sede e stabilimento a Bergamo, è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche di Pesaro, con sede e stabilimento in Pesaro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 maggio 1983 al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, unità commerciali di Firenze, Prato (Firenze), Livorno e Pistoia, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ausimont, con sede in Milano e unità produttive in Linate (Milano), Rho (Milano), Bussi (Pescara), Novara, Spinetta Marengo (Alessandria), Porto Marghera (Venezia), Fombio (Milano), Crotone (Catanzaro), Livorno e Mantova compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aesculapius, con sede legale in Patti (Messina) e stabilimento in Vimodrone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aesculapius, con sede legale in Patti (Messina) e stabilimento in Vimodrone (Milano), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4739)

Ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts, in Firenze.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts, con sede legale in Firenze, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 7 febbraio 1983 al 31 dicembre 1983.

(4738)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «B. Cairoli» di Vigevano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia 12 aprile 1983, n. 7842/II/2, il liceo ginnasio statale «B. Cairoli» di Vigevano è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 15.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta in borse di studio in favore di alunni del predetto liceo, bravi, bisognosi e meritevoli, offerta dalla sig.ra Regina Laveroni e intitolata alla memoria di Fiorenza Laveroni.

(4626)

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI BERGAMO

storia del commercio internazionale (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istologia ed embriologia (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

patologia generale (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (ruolo professori prima fascia):

1) istituzioni di fisica matematica;
2) istituzioni di fisica teorica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

tecnologie alimentari (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:

economia e politica monetaria e creditizia (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

diritto internazionale privato (ruolo professori prima fascia).

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

Facoltà di ingegneria (ruolo professori prima fascia):

1) complementi di scienza delle costruzioni;
2) storia dell'architettura e delle tecnologie edilizie.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4711)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Corso dei cambi del 5 agosto 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1591,700	1591,700	—	1591,700	—	—	1591,800	1591,700	1591,700	—
Marco germanico	591,650	591,650	—	591,650	—	—	591,800	591,650	591,650	—
Franco francese	196,670	196,670	—	196,670	—	—	196,760	196,670	196,670	—
Fiorino olandese	529,430	529,430	—	529,430	—	—	529,690	529,430	529,430	—
Franco belga	29,544	29,544	—	29,544	—	—	29,545	29,544	29,544	—
Lira sterlina	2358,500	2358,500	—	2358,500	—	—	2359 —	2358,500	2358,500	—
Lira irlandese	1871 —	1871 —	—	1871 —	—	—	1870 —	1871 —	1871 —	—
Corona danese	164,660	164,660	—	164,660	—	—	164,720	164,660	164,660	—
E.C.U.	1347,580	1347,580	—	1347,580	—	—	1347,580	1347,580	1347,580	—
Dollaro canadese	1288,500	1288,500	—	1288,500	—	—	1289,100	1288,500	1288,500	—
Yen giapponese	6,512	6,512	—	6,512	—	—	6,515	6,512	6,512	—
Franco svizzero	732,240	732,240	—	732,240	—	—	732,100	732,240	732,240	—
Scellino austriaco	84,220	84,220	—	84,220	—	—	84,200	84,220	84,220	—
Corona norvegese	212,020	212,020	—	212,020	—	—	212,160	212,020	212,020	—
Corona svedese	202,140	202,140	—	202,140	—	—	202,260	202,140	202,140	—
FIM	277,850	277,850	—	277,850	—	—	278 —	277,850	277,850	—
Escudo portoghese	12,980	12,980	—	12,980	—	—	12,949	12,980	12,980	—
Peseta spagnola	10,482	10,482	—	10,482	—	—	10,480	10,482	10,482	—

Media dei titoli del 5 agosto 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	40,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	90,400
» 6 % » » 1970-85	86,800
» 6 % » » 1971-86	83,125
» 6 % » » 1972-87	79,300
» 9 % » » 1975-90	76,350
» 9 % » » 1976-91	75,300
» 10 % » » 1977-92	77,650
» 12 % (Beni Esteri 1980)	72,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90,500
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,800
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1- 9-1981/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	100,400
» » » » 1-11-1981/83	100,400
» » » » 1-12-1981/83	100,350
» » » » 1- 3-1981/84	100,400
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,400
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	99,900
» » » » 1- 8-1982/84	99,950
» » » » 1- 9-1982/84	99,850
» » » » 1-10-1982/84	99,800
» » » » 1-11-1982/84	99,800
» » » » 1-12-1982/84	99,900
» » » » 1- 1-1982/86	100,100
» » » » 1- 3-1982/86	100,150
» » » » 1- 5-1982/86	100 —
» » » » 1- 6-1982/86	100 —
» » » » 1- 7-1982/86	100 —
» » » » 1- 8-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86	99,850
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100 —
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,200
» » » 12 % 1- 1-1984	98,175
» » » 12 % 1- 4-1984	96,750
» » » 18 % 1- 4-1984	100,400
» » » 12 % 1-10-1984	94,200
» » » 18 % 1- 1-1985	100,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	101 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1591,750
Marco germanico	591,725
Franco francese	196,715
Fiorino olandese	529,560
Franco belga	29,544
Lira sterlina	2358,750
Lira irlandese	1870,500
Corona danese	164,690
E.C.U.	1347,580
Dollaro canadese	1288,800
Yen giapponese	6,513
Franco svizzero	732,170
Scellino austriaco	84,210
Corona norvegese	212,090
Corona svedese	202,200
FIM	277,925
Escudo portoghese	12,964
Peseta spagnola	10,481

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorsi a posti del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 12, del 21 luglio 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica cosmica e informatica - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica cosmica e informatica - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per le applicazioni interdisciplinari della fisica - Palermo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di materiali speciali per elettronica e magnetismo - Parma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica atomica e molecolare - Pisa.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elettronica dello stato solido - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elettronica dello stato solido - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dell'atmosfera - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto sperimentale talassografico - Trieste.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 13, del 23 luglio 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sui ruminanti minori - Andria (Bari).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per l'interazione operatore-calcolatore - Bologna.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per le telecomunicazioni spaziali - Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro per lo studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte - Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica - Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per le applicazioni della matematica e dell'informatica - Milano.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto per la pianificazione e gestione del territorio - Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al servizio attività spaziali - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al servizio attività spaziali - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al servizio attività spaziali - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al servizio attività spaziali - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al servizio attività spaziali - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di ricerca sull'impresa e lo sviluppo - Torino.

(4692)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi sessantaquattro posti per la nomina alla qualifica di perito, indirizzo telecomunicazioni ramo radio-elettronico, sesta categoria, del personale dell'esercizio nella Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firma, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 572, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi compartimentali per esami a complessivi sessantaquattro posti di perito in prova, indirizzo telecomunicazioni ramo radio-elettronico, del personale dell'esercizio nella categoria sesta, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della qualifica stessa presso gli uffici aventi sede nelle circoscrizioni territoriali delle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Ravvisata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 15, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e dato atto che viene fatta salva la percentuale dei posti riservati al personale della quinta categoria nella misura stabilita con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 4614;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali per esami per la nomina alla qualifica di perito in prova, indirizzo telecomunicazioni ramo radio-elettronico, del personale dell'esercizio di sesta categoria, per complessivi sessantaquattro posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali:

Piemonte-Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte)	posti 4
Liguria	» 4
Lombardia	» 4
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino)	» 4
Veneto	» 4
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Emilia-Romagna	» 4
Toscana	» 4
Marche-Umbria	» 4
Lazio (ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali)	» 4
Abruzzo-Molise	» 4
Campania	» 4
Puglia-Lucania	» 4
Calabria	» 4
Sicilia	» 4
Sardegna	» 4

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di conferire agli idonei, con le modalità di cui all'art. 13, primo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti saranno applicati presso gli uffici della circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere trasferiti né distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di perito industriale ovvero del diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche.

Sono ammessi, inoltre, gli aspiranti in possesso di un qualsiasi altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado purché integrato dal certificato di radiotelegrafista di prima o di seconda classe.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre e visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare ai concorsi i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima o ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni diciotto e non aver superato quella di anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220. siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la qualifica funzionale di perito (sesta categoria);

d) coloro che presentino domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa;

e) coloro che spediscano o presentino la domanda dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5 del presente decreto;

f) coloro che indirizzino o producano domande di partecipazione a più sedi compartimentali fra quelle elencate al precedente art. 1 (o a sedi compartimentali non elencate nello stesso articolo) ovvero ad uffici centrali.

Oltre ai casi di cui sopra l'ammissione potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito (i candidati in possesso di diploma diverso da quello di perito o di maturità professionale dovranno dichiarare inoltre il possesso del certificato di radiotelegrafista di prima o di seconda classe);

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 8 del presente bando di concorso;

o) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario stabiliti nel successivo art. 9.

Gli invalidi dovranno, inoltre, dichiarare che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ed essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purchè acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 10.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da due membri, scelti tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla ottava dell'esercizio o alla settima direttiva.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua inglese, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza ovvero tra funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 8.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da una prova scritta, da un colloquio e da una conversazione facoltativa in lingua inglese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo del punto ottenuto nella prova facoltativa di lingua inglese, purchè non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica, parte prima, del* 10 *ottobre* 1983.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I concorrenti dovranno pertanto consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sulla quale potranno, altresì, essere comunicati eventuali rinvii della pubblicazione del diario di esame.

I candidati dovranno quindi presentarsi, senza ulteriore avviso per sostenere la prova scritta, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella pubblicazione di cui ai precedenti commi, restando inteso che l'ammissione alla prova medesima ha luogo con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio, che si terrà per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova d'esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, *munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della* commissione esaminatrice.

Art. 10.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facente parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovrannno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*), ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 11.

Graduatoria di merito - Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 8).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 10) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio del diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno produrre anche la dichiarazione di equipollenza con il corrispondente titolo di studio previsto dall'ordinamento scolastico italiano rilasciato dal competente provveditorato agli studi ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 5.

I candidati in possesso di diploma diverso da quello di perito o di maturità professionale dovranno produrre anche il certificato di radiotelegrafista di prima o di seconda classe;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Dal certificato stesso dovrà risultare che la diminuzione di capacità lavorativa del candidato, in relazione all'infermità da cui è affetto, è pari, minore o maggiore di quello che comportano le menomazioni descritte nella settima ed ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 13.
Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 12 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio (i candidati in possesso di diploma diverso da quello di perito o di maturità professionale dovranno produrre anche il certificato di radiotelegrafista di prima o di seconda classe);

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 12.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonchè gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1983
Registro n. 23 Poste, foglio n. 250

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

a) Campo elettrostatico: leggi fondamentali e applicazioni. Correnti continue. Circuiti elettrici. Accumulatori elettrici. Fenomeni e circuiti magnetici. Elettromagnetismo. Correnti alternate. Campi magnetici rotanti. Dinamo e motori a corrente continua. Alternatori, motori sincroni e asincroni. Motori monofasi a induzione. Trasformatori. Unità di misura meccaniche, termiche, elettriche, magnetiche, ottiche e acustiche. Metodi e strumenti di misura delle grandezze elettriche.

b) Circuiti risonanti. Comportamento dei componenti circuitali passivi (resistenza, induttanza, capacità) nei circuiti elettronici con segnali sinusoidali ed impulsivi. Tubi termoionici. Componenti allo stato solido. Applicazione dei circuiti integrati. Dispositivi ad effetto di campo ed integrati. Transistori. Raddrizzatori. Convertitori. Alimentatori. Filtri. Oscillatori. Amplificatori. Multivibratori.

c) Cenni di elettronica digitale. Cenni sulla teoria della elaborazione dati. Circuiti logici. Cenni di algebra Booleana.

d) Modulazione e rivelazione di ampiezza, frequenza e fase. Circuiti limitatori. Miscelatori. Modulazioni impulsive e a codice. Cenni sulla tecnica a divisione di tempo. Propagazione delle onde elettromagnetiche nello spazio. Principi generali sulle linee di trasmissione. Trasmettitori radio. Ricevitori radio. Antenne direttive o omnidirezionali. Principi generali sui ponti radio e microonde.

Colloquio (oltre alle materie oggetto delle prove scritte):

a) Nozioni di acustica. Caratteri dei suoni. Propagazione dei suoni nell'aria, nei liquidi e nei solidi; velocità di propagazione. Nozioni di ottica: natura e caratteristiche della luce. Riflessione e rifrazione della luce. Specchi, prismi e lenti.

b) Nozioni di meccanica: elasticità e resistenze dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte.

c) Nozioni sui metodi di misura delle principali grandezze radioelettriche. Misura di frequenza. Fase. Ampiezza. Indice di modulazione. Rapporto d'onda stazionaria. Campo e.m. Impedenza caratteristica.

d) Nozioni di contabilità di Stato Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità dei pubblici impiegati. Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prova facoltativa di lingua estera:

Conversazione nella lingua inglese su argomenti di normale generale conoscenza.

Il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare correttamente la lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . (1)

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(2)

(cognome e nome)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indirizzo: via/piazza, numero civico)

(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

(indicare se coniugato o non) (figli n. . . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a n. . . . posti (3) per la nomina alla qualifica di perito, indirizzo telecomunicazioni ramo radio-elettronico, del personale dell'esercizio di sesta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

e) di essere in possesso del certificato di radiotelegrafista di prima o di seconda classe, conseguito in data . . . . (per i candidati in possesso di diploma diverso da quello di perito o di maturità professionale);

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1);

h) di aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di non aver presentato domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente è indirizzata;

m) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 8 del bando di concorso . . . .;

n) di essere a conoscenza che, senza ulteriore avviso dovrà presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e secondo il diario stabilito dall'art. 9 del bando;

o) . . . . (9).

Data, ...

Firma . . . . (10)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) Gli invalidi dovranno dichiarare, ai sensi dell'art. 5 del bando, che non hanno lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria della tabella *A* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

(10) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestato servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4532)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 215 del 6 agosto 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera: **Concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico.**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832170)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi ai concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.